



Circ. n. 22

Desenzano del Garda, 13/09/2022

Agli studenti/sse
dell'I.I.S. Bazoli-Polo
(tramite lettura dei coordinatori in classe)

Ai coordinatori di classe

Ai docenti

Al personale ATA

Agli atti
Al sito web

Oggetto: **Estensione del divieto di fumo nella scuola.**

Dal momento che in alcuni servizi igienici sia maschili che femminili sono state rinvenute evidenti prove di violazioni del divieto di fumo, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005);
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto legislativo n.6 del 12/01/2016.

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a **servizi igienici**.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli studenti/sse, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "**sigarette elettroniche**".



L'infrazione al divieto è punita con **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Con l'entrata in vigore il 2 febbraio 2016 del D.Lgs. 6/2016, sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a tutelare i minori, pertanto è da ritenersi che il divieto di fumo nelle aree prossime alle scuole, non sia ritenuto un comportamento consono.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993